



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio biodiversità

biodiversita@regione.fvg.it
biodiversita@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 592
fax + 39 0432 555 140
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Legge regionale 42/1996, articolo 40 septies e articolo 19 del regolamento emanato con DPRReg. 1/03/2023, n. 41/Pres. come derogato dalla legge regionale 3/2024, articolo 44 - contributi ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali, per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse unionale: gestione ordinaria di habitat prativi - Approvazione dell'elenco delle domande validamente pervenute - Annualità 2024.

Il Direttore del servizio

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni, in particolare l'articolo 40 septies ai sensi del quale:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali di cui all'articolo 4, contributi per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.>>;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1/03/2023, n. 41/Pres.;

Visto, in particolare, il capo III (Contributi per le attività di gestione ordinaria di habitat prativi) del predetto Regolamento che disciplina la contribuzione per la gestione ordinaria di habitat prativi delle specie di interesse unionale da realizzarsi, ai sensi dell'articolo 16, attraverso l'esecuzione di almeno due sfalci all'anno con asporto della biomassa vegetale;

Vista la legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), in particolare l'articolo 44 (Contributi per le attività di gestione ordinaria di habitat prativi) ai sensi del quale:

<<1. Al fine di garantire la gestione e il mantenimento delle superfici prative all'interno delle riserve e dei biotopi naturali anche in considerazione degli effettivi costi da sostenere nel permanere della contingente situazione economica, nelle more dell'adeguamento del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres, l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'articolo 40 septies della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) è aggiornato all'importo di 0,07 euro per metro quadro, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 15 del regolamento medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel 2024 le domande di contributo di cui all'articolo 40 septies della legge regionale 42/1996 possono essere presentate entro il 30 maggio 2024 e i contributi sono concessi entro i successivi sessanta giorni, in deroga a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 17 e 20 del decreto del Presidente della Regione n. 041/2023.

4. OMISSIS>>;

Attesa l'istruttoria delle domande regolarmente pervenute nel corso della quale:

a) è stata fornita agli istanti comunicazione scritta dell'avvio del procedimento come previsto dall'articolo 18, comma 1 del citato DPreg. 41/2023;

b) è stata richiesta ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva, come previsto dall'articolo 18, comma 4, del DPreg. 41/2023;

c) sono stati comunicati, nei casi pertinenti, i motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del DPreg. 41/2023 come dettagliate, con riguardo alle domande non ammesse, nell'allegato A;

Attesa la necessità di verifica in ordine al rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 4, comma 1 del DPreg. 41/2023 mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

Dato atto che, a causa di proroghe sui termini di presentazione delle domande relative alla PAC (Politica Agricola Comune) e al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) per il 2024, le verifiche in ordine al rispetto del divieto di cumulo non sono al momento eseguibili;

Atteso che tale verifica sarà tecnicamente possibile dopo la fase di concessione dei contributi e prima della fase di liquidazione;

Considerato che, come previsto dall'articolo 4 commi 2 e 3 del DPreg. 41/2023:

<<2. Ai sensi dell'articolo 40 octies della legge regionale 42/1996 i contributi a favore delle imprese sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa unica non può superare 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.>>;

Visto il Regolamento (UE) 2831/2023 della commissione del 13 dicembre 2023, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L. del 15 febbraio 2024, prevedendo che a far data dal 1° gennaio 2024, il periodo di riferimento per calcolare il rispetto del massimale, per i regolamenti generale e SIEG, non è più definito in termini di

esercizio finanziario, bensì di arco di tre anni, mentre l'arco temporale di riferimento per la verifica del massimale per i regolamenti (UE) de minimis del settore della produzione agricola primaria e del settore pesca e acquacoltura viene determinato sempre sulla base dell'esercizio finanziario;

Richiamato l'articolo 19, comma 2, del DPreg. 41/2023 ai sensi del quale: *“Il Servizio competente approva, all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 18, l'elenco delle domande validamente pervenute”*;

Visto, pertanto, l'allegato A recante l'elenco delle domande di contributo, per la gestione ordinaria di habitat prativi, validamente pervenute – annualità 2024 – con l'indicazione del contributo singolarmente assegnato alle domande ammissibili e l'esplicitazione delle domande non ammesse, parte integrante e sostanziale del presente decreto e ritenuto di approvarlo;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 (Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026);

Visto il Bilancio finanziario di gestione (BFG) 2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2138;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 1185, è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Biodiversità, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'ing. Fabrizio Fattor a decorrere dal 2 agosto 2023;

Decreta

1. per quanto esposto nelle premesse è approvato, ai sensi dall'articolo 19, comma 2, del DPreg. 41/2023, l'allegato A recante l'elenco delle domande di contributo validamente pervenute per la gestione ordinaria di habitat prativi - annualità 2024 - trasmesse da conduttori pubblici e privati i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali, per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse unionale - con l'indicazione del contributo singolarmente assegnato alle domande ammissibili e l'esplicitazione delle domande non ammesse, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. alla concessione ed erogazione dei contributi si provvederà con propri successivi provvedimenti;

3. la necessaria verifica in ordine al rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 4, comma 1 del DPreg. 41/2023 sarà svolta prima della fase di liquidazione, in quanto non attualmente e tecnicamente possibile per le proroghe concesse ai termini di presentazione delle domande relative alla PAC (Politica Agricola Comune) e al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) per il 2024;

4. il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione dedicata ai “Biotopi” ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DPreg. 41/2023.

Il direttore del Servizio biodiversità
Ing. Fabrizio Fattor

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*

